

**DM MASAF N.646643 DEL 16/12/2022 E S.M.I.**

DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA  
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA  
CAMPAGNA 2024/2025

# INDICE

## PREMESSA

### 1. DEFINIZIONI

### 2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA RRV

#### 3.1. *Esclusione dell'applicazione della misura RRV*

### 4. BENEFICIARI, REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AIUTO

#### 4.1 *Beneficiari*

#### 4.2 *Adempimenti relativi al fascicolo aziendale*

#### 4.3 *Requisiti di accesso alla misura per le superfici vitate*

#### 4.4 *Requisiti di accesso alla misura per il singolo richiedente*

### 5. ATTIVITÀ AMMESSE ALLA MISURA DI SOSTEGNO

### 6. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

### 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

### 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

### 9. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

#### 9.1 *Domanda di variante*

#### 9.2 *Modifiche Minori*

### 10. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

### 11. ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

### 12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SALDO

### 13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO

### 14. VINCOLI

### 15. RECUPERI E PENALITÀ<sup>18</sup>

### 16. CONTROLLI

### 17. NORME FINALI

Allegato I

Allegato II

## PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative delle norme relative alla Misura di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, le cui disposizioni nazionali sono stabilite dal Decreto MASAF n. 646643 del 16/12/2022 e s.m.i..

La Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti è inserita nel PNS 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021.

### 1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **DRA:** Disposizione regionale di attuazione – atto regionale che disciplina l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti;
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno;
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc).
- **Ministero (MASAF):** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- **Agea:** Organismo di Coordinamento Agea;

- **OP:** Organismo pagatore competente.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione dell’Azienda.
- **PSN:** il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
- **Dichiarazione obbligatoria:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative.

## **2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA MISURA DI SOSTEGNO**

La misura di Ristrutturazione Riconversione Vigneti (RRV) si pone come obiettivo quello di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino attraverso il rinnovamento degli impianti vitivinicoli.

Gli interventi previsti dalla Misura di RRV, dovranno pertanto perseguire le seguenti finalità:

- l’adeguamento della produzione alle esigenze di mercato;
- la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti e poco produttivi, con nuovi impianti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- la riconversione varietale dei vigneti attraverso l’introduzione di cultivar più performanti sia dal punto di vista enologico sia per quello commerciale. I nuovi impianti punteranno a forme di allevamento e sedi d’impianto che se da un lato migliorano la qualità del prodotto dall’altro consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.

## **3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA RRV**

Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2024/2025.

Il regime di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DO e IG su tutto il territorio della Regione Basilicata.

I vigneti impiantati ai sensi delle presenti disposizioni devono prevedere l’utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Basilicata elencate nell’Allegato A della Determina Dirigenziale n. 14BD.2023/D.00029 del 22/01/2023 “DGR n. 3196/2004 - Aggiornamento della classificazione regionale delle varietà di vite per la produzione di uva da vino nella Regione Basilicata”.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita in 0,50 ettari.

In deroga a tale limite, solo per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima è di 0.30 ettari.

La Regione Basilicata, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2024/2025, Decreto MASAF del 12/12/2023 n. 681024, risulta avere un'assegnazione finanziaria per tutte le misure pari a € 1.825.263,00; la dotazione prevista per la misura Ristrutturazione e Riconversione è di € 930.491,00, tale valore potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione tra le diverse misure del PNS Vino al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie.

### ***3.1. Esclusione dell'applicazione della misura RRV***

Il regime di sostegno comunitario alla RRV non si applica:

- a) alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi, collaudati nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
- b) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.350 ceppi/ettaro;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti allevati a tendone;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti situati in aree non idonee per la produzione di vini a DO e IG;
- e) alle Autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE n. 1308/2013;
- f) è escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016 punto 9.

## **4. BENEFICIARI, REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AIUTO**

### ***4.1 Beneficiari***

Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013.

Rientrano tra i beneficiari i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli o associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del Reg. UE n. 1308/2013;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Gli aiuti sono erogati da AGEA in qualità Organismo Pagatore della Regione Basilicata direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola ubicata nel territorio della Regione Basilicata, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla RRV sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi nonché dei successivi adempimenti connessi.

#### ***4.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale***

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'anagrafe delle aziende agricole attraverso il fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo ed elettronico contenente dati e documenti aziendali aggiornati periodicamente.

Pertanto, anche l'erogazione da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla RRV è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

#### ***4.3 Requisiti di accesso alla misura per le superfici vitate***

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento:

- devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;

- non avere beneficiato per le stesse superfici vitate di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi 5 anni;
- devono risultare in regola e registrate nello schedario viticolo regionale, nonché presenti nelle Dichiarazioni di produzione dell'ultima campagna vitivinicola, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 e degli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.

Si precisa che, nel caso in cui le superfici sulle quali dovranno essere impiantati i nuovi vigneti sono occupate da colture per le quali l'estirpazione è possibile solo previa autorizzazione dell'autorità competente (es. olivo), tale autorizzazione deve essere posseduta già al momento di presentazione della domanda di sostegno.

#### ***4.4 Requisiti di accesso alla misura per il singolo richiedente***

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente:

- sia in regola agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- non sia stato destinatario di provvedimenti di esclusione dalla Misura di sostegno della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti ai sensi delle Disposizioni Regionali di attuazione della Misura delle precedenti annualità;
- si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere in possesso di una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;
  - b) essere in regola con la presentazione della Dichiarazione di Vendemmia, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 e degli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.

## **5. ATTIVITÀ AMMESSE ALLA MISURA DI SOSTEGNO**

La Misura di sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevede le seguenti Attività:

- A. **Riconversione varietale** che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale.

L'intervento si attua tramite le seguenti azioni:

**A 1** Estirpazione e reimpianto di vigneti nell'ambito della stessa azienda;

**A 2** Reimpianto mediante l'utilizzo di un'Autorizzazione;

**A 3** Reimpianto anticipato con impegno ad estirpare un vigneto di pari superficie;

**B. Ristrutturazione** che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.

L'intervento si attua tramite le seguenti azioni:

**B 1** Estirpazione e reimpianto di vigneti nell'ambito della stessa azienda;

**B 2** Reimpianto mediante l'utilizzo di un'Autorizzazione;

**B 3** Reimpianto anticipato con impegno ad estirpare un vigneto di pari superficie;

Limitatamente alla campagna 2024/2025, **il sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche** non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Non costituisce operazione di Riconversione e Ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di Riconversione e Ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

## **6. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO**

Il sostegno alla Ristrutturazione e alla Riconversione dei Vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento;



b) contributo ai costi di Ristrutturazione e Riconversione.

La compensazione di cui alla **lettera a)** può ammontare fino al 100 % della perdita di reddito calcolata sulla base di criteri definiti dal Decreto Direttoriale n. 2862 del 8 marzo 2010 e, comunque, non può superare l'importo massimo di 2.000,00 €/ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento si attui attraverso autorizzazioni al reimpianto (Attività A2 e B2) o reimpianto anticipato (Attività A3 e B3).

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla **lettera b)**, è erogato nel limite del 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base delle citate Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del Regolamento 2022/126, come da tabella di seguito riportata.

Si precisa che i valori si riferiscono ad un vigneto senza impianto di irrigazione e che l'importo indicato per l'estirpazione è riferito a vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.).

<b>Tabella Unità di Costi Standard (UCS) per gli impianti di uva da vino</b>					
<b>numero</b>	<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Tipologia di impianto</b>	<b>Range di densità (p./Ha)</b>	<b>Tipologia vigneto</b>	<b>Costo Semplificato (€/Ha)</b>
1	impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	<b>€ 22.698,00</b>
4	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	<b>€ 23.854,00</b>
7	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	<b>€ 25.651,00</b>
21	estirpazione*				<b>€ 1.968,00</b>

Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di Ristrutturazione e di Riconversione:

**I costi dell'estirpazione del vigneto** di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale a condizione che non vengano estirpati entro la data del 5 novembre 2024 per consentire l'esecuzione dei controlli ex ante. La superficie estirpata va misurata con le regole dell'art. 42 del

Reg. 2022/126 previste per il campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo da misurarsi senza applicare la tolleranza tecnica (ovvero i 0,75 m x perimetro). **Sono ammessi i costi dell'impianto del vigneto** di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad es. si aggiungono impianti **da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate**) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Nota metodologica e nelle Tabelle Unità di costi standard stesse; pertanto, non saranno ammessi impianti di vigneto con l'utilizzo di strutture di sostegno usate.

Di seguito la tabella riepilogativa del contributo, di cui alla **lettera b)**, per ogni attività.

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO	IMPIANTO	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
<b>A</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE</b>				
<b>A1</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto</b>				
A1.21.01	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00 €	22.698,00 €	24.666,00 €	18.499,50 €
A1.21.04	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00 €	23.854,00 €	25.822,00 €	19.366,50 €
A1.21.07	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00 €	25.651,00 €	27.619,00 €	20.714,25 €
<b>A2</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE</b>				
A2.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €	17.023,50 €
A2.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €	17.890,50 €
A2.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €	19.238,25 €
<b>A3</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO</b>				
A3.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €	17.023,50 €
A3.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €	17.890,50 €
A3.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €	19.238,25 €
<b>B</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE</b>				
<b>B1</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b>				
B1.21.01	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00 €	22.698,00 €	24.666,00 €	18.499,50 €
B1.21.04	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00 €	23.854,00 €	25.822,00 €	19.366,50 €
B1.21.07	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00 €	25.651,00 €	27.619,00 €	20.714,25 €
<b>B2</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE</b>				
B2.00.01	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €	17.023,50 €
B2.00.04	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €	17.890,50 €
B2.00.07	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €	19.238,25 €
<b>B3</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO</b>				
B3.00.01	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €	17.023,50 €
B3.00.04	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €	17.890,50 €
B3.00.07	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €	19.238,25 €

Ai sensi dell'art. 8 del DM MASAF n. 646643 del 16/12/2022 sono considerate eleggibili all'aiuto comunitario le spese sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo massimo dell'80% del contributo ammesso, il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo finale; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo richiesto.

Ai fini della demarcazione tra Misure OCM e Sviluppo Rurale non è possibile alcuna forma di sovrapposizione in quanto gli investimenti aziendali finanziati dal CSR escludono interventi sul potenziale viticolo, quali impianti e reimpianti.

## **7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

Le domande di sostegno per la campagna 2024/2025 sono presentate ad AGEA Organismo Pagatore, responsabile dell'erogazione dell'aiuto, a far data dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento ed **entro e non oltre il 14 giugno 2024**, secondo le modalità stabilite nelle proprie Istruzioni operative di attuazione alle quali si rimanda per quanto non espressamente richiamato nelle presenti disposizioni.

In caso di eventuali proroghe disposte al livello nazionale il differimento si estenderà automaticamente anche alla Regione Basilicata senza la necessità di adottare ulteriori provvedimenti.

Per la campagna 2024/2025 è consentita la sola modalità di presentazione della domanda di sostegno con pagamento in anticipo, pari all'80% dell'importo richiesto per l'intero progetto.

La domanda di sostegno contiene i riferimenti alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa.

Il precedente criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'ammissibilità della stessa ed è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo con richiesta di collaudo finale.

Le domande vanno presentate esclusivamente in forma singola, tramite le procedure telematiche, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di mandato;
- b) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Si precisa che, dove richiesto, i modelli da produrre come dichiarazioni ed autocertificazioni sono esclusivamente quelli predisposti da AGEA.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione del contributo.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La domanda di sostegno rilasciata dal portale contiene un numero di protocollo dell'OP AGEA e la relativa data di presentazione; si specifica che la sola stampa non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA.

La domanda di sostegno SIAN deve essere inserita sulla piattaforma SIARB entro 7 gg dal suo rilascio corredata dalla documentazione indicata al successivo art. 8; in caso di mancato inserimento l'ufficio assegnerà ulteriori 7 giorni per completare la procedura, in mancanza la domanda si intenderà rinunciata.

## **8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

Il richiedente dovrà inserire sul SIARB la seguente documentazione:

1. Domanda SIAN rilasciata in tempo utile, come da art. 7;
2. Relazione a firma di un tecnico abilitato quale: Dottore in Scienze Agrarie, Dottore in Scienze Forestali, Agrotecnico e Perito Agrario. La relazione deve contenere una descrizione dettagliata delle opere e degli impianti da realizzare (forme di allevamento, sestri d'impianto, varietà, materiali utilizzati per il nuovo vigneto ed ogni altra utile indicazione), computo metrico dei lavori con riferimento alle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), tempistica di realizzazione come da cronoprogramma, attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e le superfici interessate;
3. Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), con l'indicazione delle particelle su cui si realizzano gli interventi, la planimetria deve rappresentare l'esatta ubicazione e disposizione dell'unità vitata oggetto di intervento;

4. Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
5. Dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda rilasciata dal proprietario/i del terreno oggetto di intervento; nel caso in cui la proprietà appartenga ad una società, la dichiarazione di assenso verrà rilasciata dal rappresentante legale, come da modello predisposto da AGEA;
6. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (a norma di quanto disposto dalla Circolare AGEA ORPUM prot. n. 39957 del 21/05/2024), se dovuta;
7. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

## **9. VARIANTI E MODIFICHE MINORI**

### **9.1 Domanda di variante**

Per Variante si intende una variazione delle opere da eseguire (Allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:

1. cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (**nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'Allegato 1 della domanda di sostegno**);
2. variazione del beneficiario per subentro; si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di causa di forza maggiore (CFM) o di causa eccezionale (CE) previste invece per il subentro per decesso;
3. variante al cronoprogramma.

Le modalità di presentazione delle domande di variante nonché la relativa tempistica sono quelle stabilite dalla Circolare AGEA ORPUM prot. n. 39957 del 21/05/2024.

La domanda di variante dovrà essere stampata, firmata e trasmessa all'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, entro il termine di 5 giorni solari dal rilascio della domanda SIAN, tramite pec: [ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it).

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo articolo.

### **9.2 Modifiche Minori**

Per Modifica Minore, si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità. La modifica minore ed il pagamento

dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo. Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.
- 4) non devono determinare variazioni rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto.

La modifica non può determinare una riduzione di spesa, pertanto, se non rientra nello stesso range della densità finanziata con la domanda di sostegno e si vengono a determinare variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità eseguita con i costi standard la modifica minore non potrà a nessun titolo essere accolta.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'Allegato 9 della Circolare AGEA ORPUM prot. n. 39957 del 21/05/2024 tramite procedura sul portale SIAN, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo SIAN, l'Allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato entro il termine di 5 giorni solari, tramite pec: [ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it). Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

## **10. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO**

L'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali da parte dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, verifica ed accerta che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari, e che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni regionali.

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni singola Regione/P.A. facente capo all'OP AGEA.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2024/2025 possono essere effettuate solo a far data dal **5 novembre 2024**, salvo posticipo di tale data in caso di convocazioni in contraddittorio dell'Azienda da parte di AGEA per eventuali revisioni del controllo eseguito.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo AGEA, gli esiti saranno registrati e resi disponibili sul SIAN.

L'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato esamina le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente art. 7 ed elegge a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito con riferimento alla data di presentazione al SIAN.

A parità di data di presentazione della domanda al SIAN viene data precedenza in graduatoria a quella presentata dal richiedente che abbia l'età anagrafica più giovane; nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

Questa fase si conclude con la stesura di una lista di controllo per tutte le domande presentate.

L'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, l'ammissibilità o meno e la finanziabilità del contributo per gli interventi proposti.

La graduatoria e gli eventuali scorrimenti dei beneficiari finanziabili saranno approvati con determina dirigenziale

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della disponibilità finanziaria della misura non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo. Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse è possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito di rimodulazioni tra le diverse Misure del PNS per la stessa campagna vitivinicola, o per rinuncia/revoca al sostegno da parte di beneficiari ammessi a finanziamento.

## **11. ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO**

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo e finanziabilità degli interventi proposti da parte dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato e, comunque, entro il termine fissato dalla Circolare AGEA, il beneficiario dovrà trasmettere all'ufficio regionale la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 455/2000, attestante l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, corredata da documentazione grafica georeferenziata scattata durante le operazioni ed eventuali fatture di acquisto del materiale;
- 2) Polizza fideiussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia dell'erogazione anticipata dell'aiuto, pari al 110% dell'importo dell'anticipo.

La polizza deve essere conforme alle procedure stabilite da AGEA Organismo Pagatore per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo Rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

Qualora, la documentazione di cui sopra non venisse prodotta dai soggetti interessati, con le modalità ed entro i termini prescritti, la Regione non darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte di AGEA.

Per le Attività che prevedono l'azione di estirpazione del vigneto, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al contributo e finanziabilità degli interventi, il produttore deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento al fine di ottenere l'autorizzazione al reimpianto e il riconoscimento dei mancati redditi.

Il produttore in caso di reimpianto anticipato deve presentare, successivamente alla comunicazione di finanziabilità, oltre alla comunicazione di inizio lavori e la polizza fideiussoria una seconda polizza in favore della Regione Basilicata, secondo le modalità stabilite dalla n. DGR 305/2018 per il reimpianto anticipato.



## **12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SALDO**

Il beneficiario del sostegno per la misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti è tenuto a presentare e rilasciare la domanda di pagamento del saldo secondo le modalità stabilite da AGEA e il cronoprogramma indicato nella Domanda di sostegno e, comunque, entro **20 giugno 2025**, oppure **20 giugno 2026** oppure **20 giugno 2027**.

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza come da cronoprogramma fissato in domanda di sostegno (20/06/2025 o 19/06/2026 o 18/06/2027) viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno solare di ritardo e comunque entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa. Le domande di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate con conseguente revoca del finanziamento.

La domanda di saldo SIAN deve essere inserita sulla piattaforma SIARB entro 7 gg dal suo rilascio corredata dalla documentazione indicata al successivo art. 14; in caso di mancato inserimento l'ufficio assegnerà ulteriori 7 giorni per completare la procedura, in mancanza la domanda si intenderà rinunciata.

L'azienda precedentemente alla presentazione della domanda di saldo è tenuta ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate onde consentire le opportune verifiche.

Si precisa che il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può essere superiore alla validità di eventuale autorizzazione al reimpianto. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta l'applicazione dei recuperi e delle penalità stabilite dall'art. 11 del DM MASAF n. 646643 del 16/12/2022.

## **13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO**

Il richiedente dovrà inserire sul SIARB la seguente documentazione:

1. Domanda SIAN rilasciata in tempo utile, come da art. 12;
2. Relazione tecnica, a firma del direttore dei lavori, con dettaglio degli interventi realizzati, operazioni eseguite, modalità di esecuzione, materiali utilizzati e loro caratteristiche;
3. Computo metrico dell'impianto realizzato con riferimento alle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS);

4. Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto), per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
5. Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati, per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
6. Documentazione fiscale, con fatture riportanti la descrizione della fornitura e la dicitura: "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025", dalla quale si evinca il numero di barbatelle, la varietà utilizzata e la corrispondenza del materiale vivaistico alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;
7. Documentazione fiscale, con fatture riportanti la descrizione della fornitura e la dicitura: "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025", dalla quale si evinca quantità e tipologia del materiale utilizzato per l'impianto di sostegno;
8. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Le modalità per il caricamento della documentazione a corredo della domanda sul portale SIAN sono stabilite al **par. 23.2** della Circolare AGEA ORPUM prot. n. 39957 del 21/05/2024.

#### **14. VINCOLI**

Le superfici impiantate con i contributi di sostegno della misura RRV previsti dalle presenti disposizioni regionali, non possono variare la destinazione d'uso e quindi non possono essere estirpate per un periodo di 5 anni a far data dall'accertamento finale dei lavori (collaudo finale), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo già erogato e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

#### **15. RECUPERI E PENALITÀ**

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o,

nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
  - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
  - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
  - c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
- rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
- presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, **non** possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

## **16. CONTROLLI**

L'Organismo Pagatore AGEA provvede all'istruttoria della domanda di saldo, all'accertamento in campo ed al pagamento del saldo, nonché al successivo svincolo della garanzia entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di saldo.

I controlli verranno effettuati conformemente a quanto definito in sede di intesa tra la Regione Basilicata e AGEA, giusta comunicazione AGEA del 28/12/2022.

## **17. NORME FINALI**

Per quanto non espressamente specificato nel presente atto si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e alle Circolari AGEA COORD prot. n. 25014 del 26/03/2024 e AGEA ORPUM prot. n. 39957 del 21/05/2024.

**Regione BASILICATA**

**1. SPECIFICHE TECNICHE:**

**1.1 Area di intervento:**

- intero territorio regionale [X]
- altro [ ]

**1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:**

- DOP – IGP previste: Sì [X] No [ ]
- DOP – IGP escluse: TUTTE
- NESSUNA

**1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:**

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]
- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

**1.4 Varietà:**

- previste Tutte le varietà Idonee alla coltivazione nella regione Basilicata incluse nell'Allegato A della Determina Dirigenziale n. 14BD.2023/D.00029 del 22/01/2023:

Codice	Varietà Idonee
002	AGLIANICO N.
003	AGLIANICONE N.
009	ALEATICO N.
016	ASPRINIO BIANCO B.
019	BARBERA N.
032	BOMBINO BIANCO B.
033	BOMBINO NERO N.
042	CABERNET FRANC N.
043	CABERNET SAUVIGNON N.
062	CILIEGIOLO N.
069	CORTESE B.

079	FALANGHINA B.
081	FIANO B.
088	FREISA N.
092	GARGANEGA B.
098	GRECO BIANCO B.
130	MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139	MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146	MERLOT N.
150	MONTEPULCIANO N.
153	MOSCATO BIANCO B.
158	MULLER THURGAU B.
160	NEBBIOLO N.
193	PINOT BIANCO B.
194	PINOT GRIGIO G.
195	PINOT NERO N.
199	PRIMITIVO N.
205	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218	SANGIOVESE N.
221	SAUVIGNON B.
231	SYRAH N.
232	TEROLDEGO N.
238	TRAMINER AROMATICO Rs.
244	TREBBIANO TOSCANO B.
252	VERDECA B.
266	AGLIANICO DEL VULTURE N.
298	CHARDONNAY B.
299	MANZONI BIANCO B.
467	GUARNACCINO N.
882	COLATAMURRO N.
893	PLAVINA N.
896	GIOSANA B.
898	SANTA SOFIA B.
335	PETIT VERDOT N.

- escluse: NESSUNA

- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

### **1.5 Forme di allevamento:**

- previste SPALLIERA (Guyot, Cordone Speronato, sistemi di potatura similari)

- escluse: NESSUNA

- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

### **1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:**

forma di allevamento SPALLIERA ceppi/ha 3.350

### 1.7 Superficie minima:

- domanda singola 0.50 ha
- soglia per aziende con SAU vitata minore o uguale a 1 ha: 0.30 ha

### 1.8 Azioni previste:

#### a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

#### b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

#### c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

#### d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto

**1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto:**

AZIONE NON PREVISTA

**1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione**

Entro il 20/06/2027.

**2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**

**2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione**

- sulle spese sostenute [ ]  
- % massima 75%

**2.2 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito**

- metodo di determinazione della perdita di reddito:

Importo della perdita di reddito: 2.000 €/ha

La determinazione della perdita di reddito media è quantificata in base a:

1) Prezzi medi (DO-IG-Vino generico) di riferimento delle uve fornito da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili per la regione Basilicata ai sensi della Legge n. 388 del 2000.

Prezzo medio/quintale: € 56,53

2) Resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta fornite ad AGEA nel quinquennio precedente.

Resa media quintale/ha: 87,10

3) Costi medi ricavati dalla Banca Dati Rica per la Regione Basilicata (incidenza dei Costi specifici sulla Produzione Lorda Totale per ettaro pari al 16%).

Coerentemente con l'importo stabilito nel periodo di programmazione precedente l'Importo della perdita di reddito complessiva viene stabilito in €/ha 2.000,00.

**2.3 Importo del sostegno max ammissibile per ettaro:**



## Tabella riepilogativa ad ettaro del contributo totale massimo

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO	IMPIANTO	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO	MANCATO REDDITO	CONTRIBUTO
<b>A</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE</b>					
<b>A1</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto</b>					
A1.21.01	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00 €	22.698,00 €	24.666,00 €	2.000,00 €	20.499,50 €
A1.21.04	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00 €	23.854,00 €	25.822,00 €	2.000,00 €	21.366,50 €
A1.21.07	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00 €	25.651,00 €	27.619,00 €	2.000,00 €	22.714,25 €
<b>A2</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE</b>					
A2.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €		17.023,50 €
A2.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €		17.890,50 €
A2.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €		19.238,25 €
<b>A3</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO</b>					
A3.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €		17.023,50 €
A3.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €		17.890,50 €
A3.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €		19.238,25 €
<b>B</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE</b>					
<b>B1</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b>					
B1.21.01	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00 €	22.698,00 €	24.666,00 €	2.000,00 €	20.499,50 €
B1.21.04	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00 €	23.854,00 €	25.822,00 €	2.000,00 €	21.366,50 €
B1.21.07	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00 €	25.651,00 €	27.619,00 €	2.000,00 €	22.714,25 €
<b>B2</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE</b>					
B2.00.01	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €		17.023,50 €
B2.00.04	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €		17.890,50 €
B2.00.07	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €		19.238,25 €
<b>B3</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO</b>					
B3.00.01	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00 €	22.698,00 €		17.023,50 €
B3.00.04	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00 €	23.854,00 €		17.890,50 €
B3.00.07	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00 €	25.651,00 €		19.238,25 €

### 2.4 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato
- a collaudo

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

**1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO (B):**

- *Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
  - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
  - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
  - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- *Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
  - analisi del suolo [ ]
  - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ ]
  - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
  - aratura [X]
  - erpicatura [X]
  - fresatura [X]
  - trattamenti antiparassitari e diserbo [ ]
  - concimazione organica e minerale [X]
- *Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
  - squadro dell'impianto [X]
  - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
  - innesto / reinnesto [ ]
  - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [ X ]
  - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

**2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):**

- [ ]
- **azioni collegate** alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:
  - modifica del profilo del terreno [ ]
  - livellamento del suolo [ ]
  - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine
- **azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta**
  - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [ ]
- **azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:**
  - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
- **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
  - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [ ]

### 3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - Costruzione di schermi
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
  - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - Macchine per spaventare gli uccelli
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori